Conto corrente con la posta

Anno 82° — Numero 40

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Sabato, 15 febbraio 1941 - Anno XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 50-033 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1940

1941

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 9 dicembre 1940-XIX, n. 1976.

Attribuzione della denominazione « Antonino Cascino » alla borgata costruita nel comune di Enna.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Ritenuta l'opportunità di attribuire alla borgata costruita, in attuazione della legge 2 gennaio 1940-XVIII, n. 1, sulla colonizzazione del latifondo siciliano, nel comune di Enna, una denominazione intesa a perpetuare la memoria del maggior generale Antonino Cascino, medaglia d'oro, caduto nella guerra 1915-1918;

Veduti i pareri espressi dal podestà di Enna e dal Rettorato della provincia di Enna con le rispettive deliberazioni in data 16 e 14 novembre 1940-XIX;

Veduto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Nostro decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno:

Abbiamo decretato e decretiamo:

La borgata costruita, in attuazione della legge 2 gennaio 1940-XVIII, n. 1, nel comune di Enna, assumerà la denominazione « Antonino Cascino ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *febbraio* 1941-XIX
Atti del Governo, registro 430, *foglio* 45. — MANCINI

REGIO DECRETO 9 dicembre 1940-XIX, n. 1977.

Attribuzione della denominazione « Angelo Rizza » alla borgata costruita nel comune di Carlentini (Siracusa).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Ritenuta l'opportunità di attribuire alla borgata costruita, in attuazione della legge 2 gennaio 1940-XVIII, n. 1, sulla colonizzazione del latifondo siciliano, in contrada Tumarello del comune di Carlentini una denominazione intesa e perpetuare la memoria del fascista Angelo Rizza, caduto per la Rivoluzione;

Veduti i pareri espressi dal podestà del comune di Carlentini e dal commissario prefettizio per la temporanea amministrazione della provincia di Siracusa con le rispettive deliberazioni in data 7 e 4 novembre 1940-XIX;

Veduto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Nostro decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La borgata costruita, in attuazione della legge 2 gennaio 1940-XVIII, n. 1, in contrada Tumarello, del comune di Carlentini, in provincia di Siracusa, assumerà la denominazione « Angelo Rizza ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *febbraio* 1941-XIX
Atti del Governo, registro 430, *foglio* 46. — MANCINI

REGIO DECRETO 9 dicembre 1940-XIX, n. 1978.

Attribuzione della denominazione « Gigino Gattuso » alla borgata costruita nel comune di Caltanissetta.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Ritenuta l'opportunità di attribuire alla borgata costruita, in attuazione della legge 2 gennaio 1940-XVIII, n. 1, sulla colonizzazione del latifondo siciliano, in territorio del comune di Caltanissetta, una denominazione intesa a perpetuare la memoria del fascista Gigino Gattuso, caduto per la Rivoluzione;

Veduti i pareri espressi dal podestà di Caltanissetta, con deliberazione in data 26 ottobre 1940-XVIII e dal preside della provincia di Caltanissetta con la deliberazione adottata in via d'urgenza il 9 novembre 1940-XIX, e ratificata dal Rettorato in seduta 7 dicembre 1940-XIX;

Veduto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Nostro decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La borgata costruita, in attuazione della legge 2 gennaio 1940-XVIII, n. 1, nel comune di Caltanissetta, assumerà la denominazione « Gigino Gattuso ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *febbraio* 1941-XIX
Atti del Governo, registro 430, *foglio* 47. — MANCINI

REGIO DECRETO 12 gennaio 1941-XIX, n. 34.
Modificazioni allo statuto della Regia università di Torino.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto lo statuto della Regia università di Torino, approvato con il R. decreto 14 ottobre 1926-IV, n. 2284, e modificato con il R. decreto 13 ottobre 1927-V, n. 2788, e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;
Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071;
Veduti i Regi decreti 28 novembre 1935-XIV, n. 2044, 7 maggio 1936-XIV, n. 882, e 30 settembre 1938-XVI, n. 1652, e successivi;
Vedute le proposte relative allo statuto dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto della Regia università di Torino, approvato e modificato con i Regi decreti sopraindicati, è ulteriormente così modificato:
Negli articoli 9, 18, 22, 23, 25, 26, 27 agli insegnamenti complementari dei corsi di laurea in giurisprudenza, in economia e commercio, in lettere, in filosofia, in materie letterarie, in pedagogia, in lingue e letterature straniere è aggiunto quello di « storia e dottrina del Fascismo ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 gennaio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1941-XIX
Atti del Governo, registro 430, *foglio* 51. — MANCINI

REGIO DECRETO 16 gennaio 1941-XIX.
Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, del rimorchiatore « Brindisi ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 3 ottobre 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1940-XVIII, registro n. 14 Marina, foglio n. 431, relativo alla temporanea inscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato di navi mercantili requisite;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;
Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il rimorchiatore *Brindisi* già inscritto temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, è radiato da detto ruolo dalle ore 16 del 14 luglio 1940-XVIII.
Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *gennaio* 1941-XIX
Registro n. 2 *Marina, foglio n.* 61.

(518)

REGIO DECRETO 16 gennaio 1941-XIX.
Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie di navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 2 dicembre 1940-XIX, registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 1940-XIX, registro n. 17 Marina, foglio n. 122, relativo alla temporanea inscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;
Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Le seguenti navi mercantili, già inscritte temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, sono radiate da detto ruolo dall'ora e dalla data indicate a fianco di ciascuna di esse:
Motoveliero *San Francesco di Paola A.*: dalle ore 15 del 31 ottobre 1940;
Motoveliero *Tina*: dalle ore 20 del 3 novembre 1940;
Motoveliero *San Giuseppe*: dalle ore 16 del 31 ottobre 1940;
Motoveliero *Anna M.*: dalle ore 20 del 5 novembre 1940;
Motoveliero *Luigina*: dalle ore 16 del 15 novembre 1940;
Motoveliero *Due Fratelli C.*: dalle ore 12 del 9 novembre 1940;
Motoveliero *Giovannina I*: dalle ore 8 del 26 novembre 1940;
Motoveliero *Nettuno I*: dalle ore 8 del 16 novembre 1940;
Pirocisterna *Tevere*: dalle ore 24 del 30 novembre 1940.
Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *gennaio* 1941-XIX
Registro n. 2 *Marina, foglio n.* 59.

(520)

REGIO DECRETO 16 ottobre 1940-XVIII.

Istituzione, regificazione e soppressione di scuole e corsi secondari di avviamento professionale a decorrere dal 16 ottobre 1939-XVIII.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vedute le leggi 7 gennaio 1929-VII, n. 8, e 22 aprile 1932-X, n. 490, sull'ordinamento delle Scuole e dei Corsi secondari di avviamento professionale;

Veduto il Nostro decreto 25 giugno 1931-IX, n. 951, e successive modificazioni, che approva i ruoli del personale delle Regie scuole predette;

Veduto il decreto del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale del 2 luglio 1932-X, e successive modificazioni, che approva i ruoli degli insegnanti dei Regi corsi secondari di avviamento professionale;

Veduti i Regi decreti-legge 22 dicembre 1932-XI, n. 1964 e 29 giugno 1933-XI, n. 101, riguardanti il passaggio allo Stato delle Scuole e dei Corsi secondari di avviamento professionale, dipendenti dai Comuni autonomi;

Veduti i decreti Ministeriali 4 giugno 1881 e 14 luglio 1927 concernenti i pareggiamenti, rispettivamente, delle Scuole complementari di Lucca « D. Chelini » e di Nardò;

Veduto il R. decreto 20 febbraio 1936-XIV, concernente la soppressione ed istituzione di Scuole e Corsi secondari di avviamento professionale;

Veduto il R. decreto 14 marzo 1938-XVI, n. 829, col quale si modificano i termini in relazione alla data d'inizio dell'anno scolastico;

Veduto il R. decreto 8 luglio 1938-XVI, concernente l'istituzione di Scuole e Corsi secondari di avviamento professionale per l'anno scolastico 1937-38;

Veduto il R. decreto 21 settembre 1938-XVI, concernente l'istituzione e soppressione di Scuole e Corsi secondari di avviamento professionale per l'anno scolastico 1938-39;

Veduta la legge 25 giugno 1940-XVIII, n. 895, riguardante l'ammissione nei ruoli statali del personale delle Scuole di istruzione media tecnica ai cui studi sia stato riconosciuto effetto legale;

Veduto il decreto interministeriale 1° settembre 1939-XVII, col quale viene modificato il numero dei corsi completi delle Scuole e dei Corsi secondari di avviamento professionale, a decorrere dal 16 ottobre 1938-XVI;

Veduto il decreto Ministeriale 15 marzo 1940-XVIII concernente la ripartizione dei posti di organico presso le Scuole e i Corsi secondari di avviamento professionale, a decorrere dal 16 ottobre 1938-XVI;

Considerata la necessità di provvedere, in rapporto alle esigenze locali, per l'anno scolastico 1939-40 alla istituzione e soppressione di Scuole e Corsi secondari di avviamento professionale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quelli per l'interno e per le finanze;

Vista la delega 7 agosto 1939-XVII rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno al Sottosegretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 16 ottobre 1939-XVII, sono istituite le Scuole e i Corsi secondari di avviamento professionale e i relativi posti di organico di cui alle tabelle *A* e *B* annesse al presente decreto, firmate, d'ordine Nostro, dal Ministro per l'educazione nazionale e da quello per le finanze, e sono regificate le Scuole secondarie di avviamento professionale di Lucca e di Nardò riportate nella predetta tabella *A*.

Art. 2.

Per la sistemazione giuridica ed economica del personale delle Scuole regificate di cui all'articolo precedente, saranno applicate le norme contenute nella legge 25 giugno 1940-XVIII, n. 895.

Art. 3.

Gli oneri relativi alla somministrazione, manutenzione ed arredamento dei locali, illuminazione, riscaldamento e spese varie di ufficio per le istituzioni e le regificazioni di cui al precedente art. 1, nonchè gli stipendi al personale amministrativo e di servizio faranno carico ai rispettivi Comuni a norma dell'art. 91, lett. *F*, del R. decreto-legge 3 marzo 1934-XII, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale.

Art. 4.

I contributi degli Enti locali per il funzionamento delle Scuole secondarie di avviamento professionale convertite in Regie, ai sensi del precedente art. 1, restano fissati in conformità della tabella *E* allegata al presente decreto, firmata d'ordine Nostro, dal Ministro per l'educazione nazionale e da quello per le finanze.

Il versamento di detti contributi sarà effettuato a semestri posticipati entro i mesi di gennaio e di luglio di ogni anno.

In caso di inadempienza nei versamenti, il Prefetto promuoverà l'emissione di un mandato d'ufficio per il pagamento, non oltre due mesi dall'avvenuta scadenza, del debito per sorte capitale e per interessi di mora.

Art. 5.

A decorrere dal 16 ottobre 1939-XVII sono soppresse le Scuole e i Corsi secondari di avviamento professionale e i relativi posti di organico di cui alle tabelle *C* e *D* annesse al presente decreto, firmate, d'ordine Nostro, dal Ministro per l'educazione nazionale e da quello per le finanze.

Art. 6.

Con decreto dei Ministri per l'educazione nazionale e per le finanze verranno apportate agli organici complessivi delle Regie scuole e dei Regi corsi secondari di avviamento professionale le modificazioni derivanti dall'applicazione del presente decreto.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 16 ottobre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI — DI REVEL — BUFFARINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1940-XVIII
Registro 38 Educazione nazionale, foglio 4.

TABELLA A.

Istituzione di Scuole secondarie di avviamento professionale con decorrenza dal 16 ottobre 1939-XVII

Numero d'ordine	SEDE	Provincia	TIPO	Numero dei corsi completi	Organico del personale									
					Direttori	Italiano	Matematica	Materie tecniche: commerciali	Materie tecniche: industriali	Materie tecniche: agrarie	Materie tecniche: industr. femm.	Istrutori pratici: industriali	Istrutori pratici: agrari	Istrutori pratici: industr. femm.
1	Apuania-Avenza	Apuania	industriale	1	1	1	1	—	1	—	—	1	—	—
2	Apuania-Carrara	Apuania	commerciale (aggr.)	3	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—
3	Arezzo	—	industriale femminile	1	1	1	1	—	—	—	1	—	—	1
4	Arezzo « G. Vasari »	—	commerciale (aggr.)	2	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—
5	Arienzo S. Felice	Napoli	industr. con diff. ind. femm.	1	1	1	1	—	1	—	—	1	—	—
6	Assisi	Perugia	industriale (ciechi)	1	1	1	1	—	1	—	—	1	—	—
7	Bagnoregio	Viterbo	agrario (aggr.)	1	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—
8	Bergamo « F. Corridoni »	—	industr. con diff. ind. femm.	3	1	3	2	—	2	—	—	2	—	—
9	Cagliari	—	industriale (ciechi)	1	1	1	1	—	1	—	—	1	—	—
10	Cagliari « Regina Elena »	—	commerciale (aggr.)	3	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—
11	Calolziocorte	Bergamo	industr. con diff. ind. femm.	1	1	1	1	—	1	—	—	1	—	—
12	Carbonia	Cagliari	industriale (per minerari)	1	1	1	1	—	1	—	—	1	—	—
13	Carinola	Napoli	agrario	1	1	1	1	—	—	1	—	—	1	—
14	Castelfidardo	Ancona	industriale	1	1	1	1	—	1	—	—	1	—	—
15	Castelforte	Littoria	agrario	1	1	1	1	—	—	1	—	—	1	—
16	Castellabate	Salerno	agrario e marinaro	2	1	2	1	—	—	1	—	—	1	—
17	Catanzaro « Chimirri »	—	industriale femm. (aggr.)	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1
18	Cinisello Balsamo	Milano	industr. con diff. ind. femm.	1	1	1	1	—	1	—	—	1	—	—
19	Città di Castello	Perugia	commerciale e agrario	2	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
20	Desio	Milano	industr. con diff. ind. femm.	1	1	1	1	—	1	—	—	1	—	—
21	Firenze	—	industriale	1	1	1	1	—	1	—	—	1	—	—
22	Forio d'Ischia	Napoli	industriale femminile	1	1	1	1	—	—	—	1	—	—	1
23	Forlì	—	commerciale	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
24	Genova-Nervi	Genova	commerciale (aggr.)	3	—	3	2	—	—	—	—	—	—	—
25	Giarre	Catania	industriale (aggr.)	1	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—
26	Giovinazzo	Bari	industriale	1	1	1	1	—	1	—	—	1	—	—
27	Guidonia	Roma	»	1	1	1	1	—	1	—	—	1	—	—
28	Isola del Liri	Frosinone	industriale (aggr.)	2	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—
29	Lecce	—	industriale (ciechi)	1	1	1	1	—	1	—	—	1	—	—
30	Lucca « Chelini »	—	commerciale	2	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—
31	Maglie	Lecce	industr. e agrario (aggr.)	2	—	2	1	—	—	—	—	1	—	—
32	Marigliano	Napoli	industr. con diff ind. femm.	1	1	1	1	—	1	—	—	1	—	—
33	Melegnano	Milano	commerciale	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
34	Milano - Via Ansperto	—	commerciale alberghiero	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
35	Milano - Via V. Colonna	—	industriale	2	1	2	1	—	1	—	—	1	—	—

Segue TABELLA *A*

Numero d'ordine	SEDE	Provincia	TIPO	Numero dei corsi completi	Organico del personale									
					Direttori	Italiano	Matematica	Materie tecniche				Istrutori pratici		
								commerciali	industriali	agrarie	industr. femm.	industriali	agrari	industr. femm.
36	Milano	—	industriale (ciechi)	1	1	1	1	—	1	—	—	1	—	—
37	Moltalto Uffugo	Cosenza	industr. con diff. ind. femm.	1	1	1	1	—	1	—	—	1	—	—
38	Montesarchio	Benevento	» » » » »	1	1	1	1	—	1	—	—	1	—	—
39	Motta di Livenza	Treviso	agrario con diff. ind. femm.	1	1	1	1	—	—	1	—	—	1	—
40	Napoli	—	industriale (ciechi)	1	1	1	1	—	1	—	—	1	—	—
41	Napoli-Fuorigrotta	—	industriale	1	1	1	1	—	1	—	—	1	—	—
42	Nardò	Lecce	agrario	1	1	1	1	—	—	1	—	—	1	—
43	Padova « Gabelli »	—	industriale (aggr.)	2	—	2	1	—	—	—	—	2	—	—
44	Pagani	Salerno	agrario con diff. ind. femm.	1	1	1	1	—	—	1	—	—	1	—
45	Palermo	—	industriale (ciechi)	1	1	1	1	—	1	—	—	1	—	—
46	Pisa	—	industriale femminile	1	1	1	1	—	—	—	1	—	—	1
47	Pisa Marina	Pisa	industriale	1	1	1	1	—	1	—	—	1	—	—
48	Ponte Chiasso	Como	commerciale	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—
49	Potenza	—	industr. e agrario (aggr.)	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
50	Reggio Emilia	—	industriale (ciechi)	1	1	1	1	—	1	—	—	1	—	—
51	Resina	Napoli	industr. con diff. ind. femm.	1	1	1	1	—	1	—	—	1	—	—
52	Rieti	—	industriale	1	1	1	1	—	1	—	—	1	—	—
53	Roma (Appio)	—	commerciale	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
54	Roma-Ciampino	—	industriale	1	1	1	1	—	1	—	—	1	—	—
55	Roma	—	industriale (ciechi)	1	1	1	1	—	1	—	—	1	—	—
56	Roma « Duca d'Aosta »	—	industr. con specializz. agg. per l'arte fotografica	10	1	8	6	—	1	—	—	1	—	—
57	Roma-Bufalotta	—	agrario (aggr.)	1	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—
58	S. Gimignano	Siena	commerciale (aggr.)	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
59	S. Giovanni Valdarno	Arezzo	industriale	1	1	1	1	—	1	—	—	1	—	—
60	Saronno	Varese	industr. con diff. ind. femm.	3	1	3	2	—	2	—	1	1	—	1
61	Sesto S. Giovanni	Milano	commerciale	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
62	Torino	—	industriale (ciechi)	1	1	1	1	—	1	—	—	1	—	—
63	Torre Pellice	Torino	industr. (per tessili) con diff. ind. femm.	1	1	1	1	—	1	—	—	1	—	—
64	Treviso	—	industriale femminile	1	1	1	1	—	—	—	1	—	—	1
65	Trieste	—	industriale (ciechi)	1	1	1	1	—	1	—	—	1	—	—
66	Vittoria	Ragusa	ind. con diff. ind. femm. (aggr.)	2	—	1	1	—	—	—	—	2	—	1
67	Voghera	Pavia	commerciale (aggr.)	5	—	4	2	—	—	—	—	—	—	—
68	Volterra	Pisa	industriale femm. (aggr.)	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania, Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

TABELLA *B*

Istituzione di Corsi secondari di avviamento professionale con decorrenza dal 16 ottobre 1939-XVII

N. d'ordine	SEDE	Provincia	TIPO	Posti d'organico
	A) - *Corsi Annuali.*			
1	Agliè	Aosta	commerciale	1
2	Albanova	Napoli	agrario	1
3	Alvitō	Frosinone	»	1
4	Angri	Salerno	industriale	1
5	Arbus	Cagliari	»	1
6	Atina	Frosinone	»	1
7	Belpasso	Catania	agrario	1
8	Borgia	Catanzaro	»	1
9	Bronte	Catania	»	1
10	Buonconvento	Siena	»	1
11	Busseto	Parma	»	1
12	Busto Garolfo	Milano	industriale	1
13	Cairo Montenotte	Savona	»	1
14	Campli	Teramo	»	1
15	Carate Brianza	Milano	»	1
16	Castel di Sangro	L'Aquila	agrario	1
17	Ceppaloni	Benevento	»	1
18	Chiampo	Vicenza	industriale	1
19	Cirò Marina	Catanzaro	agrario	1
20	Civitella del Tronto	Teramo	»	1
21	Colonnella	»	»	1
22	Cona	Venezia	»	1
23	Cuglieri	Nuoro	»	1
24	Cupramontana	Ancona	»	1
25	Ferla	Siracusa	»	1
26	Fluminimaggiore - Buggerru	Cagliari	industriale	1
27	Fonni	Nuoro	agrario	1
28	Massafra	Taranto	»	1
29	Melito di Porto Salvo	R. Calabria	»	1
30	Milano - Porta Romana	—	commerciale	1
31	Milano - Porta Nuova	—	»	1
32	Mirabella Imbaccari	Catania	agrario	1
33	Montereale	L'Aquila	»	1
34	Montesanvito	Ancona	»	1
35	Piglio	Frosinone	»	1
36	Pomezia	Roma	»	1
37	Ponte in Valtellina	Sondrio	»	1
38	Pontelongo	Padova	industriale	1

Segue TABELLA *B*

N. d'ordine	SEDE	Provincia	TIPO	Posti d'organico
39	Pozzo Maggiore	Sassari	agrario	1
40	Rivarolo Canavese	Torino	industriale	1
41	Rosarno	R. Calabria	agrario	1
42	S. Benedetto del Tronto - Fraz. Porto d'Ascoli	Ascoli Pic.	»	1
43	S. Giorgio del Sannio	Benevento	»	1
44	S. Giovanni a Piro	Salerno	»	1
45	S. Salvatore Monferrato	Alessandria	»	1
46	S. Arsenio	Salerno	»	1
47	Santo Stino di Livenza	Venezia	»	1
48	Scigliano	Cosenza	»	1
49	Serramanna	Cagliari	»	1
50	Sorso	Sassari	»	1
51	Teggiano	Salerno	»	1
52	Terralba	Cagliari	»	1
53	Teulada	»	»	1
54	Traversetolo	Parma	»	1
55	Trebaseleghe	Padova	»	1
56	Villacidro	Cagliari	»	1
57	Villanova	Sassari	»	1
	B) - *Corsi Biennali.*			
1	Abano Terme	Padova	commerciale alberghiero	1
2	Alessandria-Spinetta Marengo	Alessandria	agrario con diff. ind. femm.	1
3	Bagnoli	Padova	» » »	1
4	Barisciano	L'Aquila	» » »	1
5	Battipaglia	Salerno	industr. con diff. ind. femm.	1
6	Bono	Sassari	agrario con diff. ind. femm.	1
7	Bovolone	Verona	agrario con diff. ind. femm.	1
8	Bussolengo	»	» » »	1
9	Calangianus	Sassari	industr. con diff. ind. femm.	1
10	Camerano	Ancona	» » »	1
11	Camisano Vicentino	Vicenza	agrario	1
12	Campagna	Salerno	agrario con diff. ind. femm.	1
13	Campi Salentina	Lecce	» » »	1
14	Capaccio	Salerno	» » »	1
15	Carignano	Torino	commerciale	1
16	Carpi	Modena	agrario	1
17	Carpineto Romano	Roma	agrario con diff. ind. femm.	1
18	Caselle Torinese	Torino	» » »	1
19	Casoria	Napoli	industr. con diff. ind. femm.	1

Segue TABELLA B

N. d'ordine	SEDE	Provincia	TIPO	Posti d'organico
20	Castelbaronia	Avellino	agrario con diff. ind. femm.	1
21	Castelbuono	Palermo	» » »	1
22	Castiglione del Lago . .	Perugia	» » »	1
23	Catanzaro	—	commerciale alberghiero	1
24	Cavarzere	Venezia	agrario	1
25	Cavezzo	Modena	agrario con diff. ind. femm	1
26	Cetraro	Cosenza	agrario	1
27	Chioggia	Venezia	»	1
28	Cisterna di Littoria . .	Littoria	»	1
29	Collecchio	Parma	agrario con diff. ind. femm.	1
30	Corigliano Calabro. . .	Cosenza	agrario	1
31	Cuggiono	Milano	agrario con diff. ind. femm.	1
32	Fiuggi	Frosinone	commerciale alberghiero	1
33	Gavorrano	Grosseto	industriale	1
34	Gonnesa	Cagliari	industr. con diff. ind. femm.	1
35	Gravina di Puglia . . .	Bari	agrario	1
36	Iseo	Brescia	industriale	1
37	Ittiri	Sassari	agrario con diff. ind. femm.	1
38	Levico	Trento	commerc. alber. e ind. femm.	1
39	Longobucco	Cosenza	industr. con diff. ind. femm.	1
40	Magione	Perugia	agrario con diff. ind. femm.	1
41	Milano - Via Ansperto .	—	industriale maschile e femm.	1
42	Milano - Via De Rossi .	—	agrario con diff. ind. femm.	1
43	Milano - Via V. Russo .	—	agrario con diff. ind. femm.	1
44	Milano - Via Alzaia Naviglio Pavese	—	» » »	1
45	Milano - Affori	—	» » »	1
46	Milano - Baggio	—	» » »	1
47	Milano - Crescenzago .	—	» » »	1
48	Milano - Via Brugnatelli	—	industriale femminile	1
49	Milano - Pratocentenaro	—	» »	1
50	Montecorvino Rovella .	Salerno	agrario con diff. ind. femm.	1
51	Monte S. Giovanni Campano	Frosinone	» » »	1
52	Muravera	Cagliari	» » »	1
53	Nerviano	Milano	industriale	1
54	Novellara	Reggio Emil	agrario con diff. ind. femm	
55	Passignano sul Trasim.	Perugia	industriale	
56	Perosa Argentina . . .	Torino	industr. con diff. ind. femm.	1
57	Petilia Policastro . . .	Catanzaro	» » »	1
58	Pomarance	Pisa	industriale	1
59	Pont Canavese . . .	Aosta	»	1
60	Pontelandolfo	Benevento	agrario	1
61	Ribera	Agrigento	agrario con diff. ind. femm.	1

Segue TABELLA B

N. d'ordine	SEDE	Provincia	TIPO	Posti d'organico
62	Robecco d'Oglio	Cremona	agrario con diff. ind. femm.	1
63	Roccadaspide	Salerno	» » »	1
64	Roma - Maccarese . . .	—	agrario	1
65	Ronco all'Adige	Verona	agrario con diff. ind. femm.	1
66	Rosolini	Siracusa	» » »	1
67	Sala Consilina	Salerno	» » »	1
68	S. Bartolomeo in Galdo.	Benevento	agrario	1
69	S. Gavino Monreale . .	Cagliari	industr. con diff. ind. femm.	1
70	Santadi	»	agrario con diff. ind. femm.	1
71	S. Maria Maggiore . . .	Novara	industriale	1
72	Saonara	Padova	agrario	1
73	Sapri	Salerno	agrario con diff. ind. femm.	1
74	Scordia	Catania	agrario	1
75	Segni	Roma	agrario con diff. ind. femm.	1
76	Senorbì	Cagliari	» » »	1
77	Serravalle Libarna . .	Alessandria	» » »	1
78	Siderno	R. Calabria	» » »	1
79	Soliera	Modena	» » »	1
80	Sortino	Siracusa	» » »	1
81	Spilamberto	Modena	» » »	1
82	Taurianova	R. Calabria	» » »	1
83	Teora	Avellino	» » »	1
84	Treia	Macerata	industriale	1
85	Trezzo sull'Adda . . .	Milano	agrario con diff. ind. femm.	1
86	Tricase	Lecce	» » »	1
87	Trieste - Prosecco . . .	—	agrario	1
88	Trieste - S. Croce . .	—	industr. con diff. ind. femm.	1
89	Ugento	Lecce	agrario con diff. ind. femm.	1
90	Urbania	Pesaro Urb	industr. con diff. ind. femm.	1
91	Vallo della Lucania . .	Salerno	agrario con diff. ind. femm.	1
92	Venaria Reale	Torino	industr. con diff. ind. femm.	1
93	Venezia - Burano . . .	—	» » »	1
94	Villadossola	Novara	» » »	1
95	Villa S. Giovanni . . .	R. Calabria	marinaro	1
96	Villa S. Maria	Chieti	commerciale alberghiero	1
97	Vò Euganeo	Padova	agrario con diff. ind. femm.	1

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

TABELLA *C*.

Soppressione di Scuole Secondarie di avviamento professionale con decorrenza dal 16 ottobre 1939-XVII

Numero d'ordine	SEDE	Provincia	Tipo	Decreto costitutivo	Numero dei corsi completi	Organico del personale: Direttori	Italiano	Matematica	Materie tecniche: commerciale	industriali	agrarie	industriali femminili	Istruttori pratici: industriali	agrari	ind. femm.
1	Apuania-Carrara . . .	Apuania	commerciale	R. D. 25-6-31	3	1	2	2	1	—	—	—	—	—	—
2	Arezzo « G. Vasari » . .	—	»	R. D. 25-6-31	2	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—
2	Bagnoregio	Viterbo	agrario	R. D. 1-4-35	1	1	1	1	—	—	1	—	—	1	—
4	Cagliari « Regina Elena »	—	commerciale	RR. DD. 25-6-31 e 30-6-32	3	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—
5	Catanzaro « Chimirri ».	—	industriale femminile	RR. DD. 25-31: D. M. 16-5-32	1	1	1	1	—	—	—	1	—	—	1
6	Città di Castello . . .	Perugia	commerciale	R. D. 25-6-31	2	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
7	Genova-Nervi	—	»	R. D. 25-6-31	3	1	3	2	1	—	—	—	—	—	—
8	Giarre	Catania	industriale	R. D. 25-6-31	1	1	1	1	—	1	—	—	1	—	—
9	Isola del Liri	Frosinone	»	R. D. 1-4-35	2	1	1	1	—	1	—	—	1	—	—
10	Maglie.	Lecce	» (aggr.)	RR. DD. 25-6-31 e 31-8-33, numero 2046	2	—	2	1	—	—	—	—	1	—	—
11	Padova « Gabelli » .	—	»	R. D. 25-6-31	2	1	3	1	—	1	—	—	2	—	—
12	Potenza	—	» (aggr.)	RR. DD. 25-6-31 e 31-8-33, numero 2003	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Roma « Duca d'Aosta »	—	»	R. D. 8-7-38	10	1	8	6	—	1	—	—	1	—	—
14	Roma-Bufalotta . . .	—	agrario	R. D. 8-7-38	1	1	1	1	—	—	1	—	—	1	—
15	Vittoria	Ragusa	industr. masch. e femm.	R. D. 25-6-31	2	1	1	1	—	1	—	—	2	—	1
16	Voghera	Pavia	commerciale	R. D. 25-6-31	5	1	4	2	1	—	—	—	—	—	—
17	Volterra	Pisa	industriale femminile.	R. D. 15-[illegible]-31	1	1	1	1	—	—	—	1	—	—	1

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

TABELLA *D*.

Soppressione dei Corsi secondari di avviamento professionale con decorrenza dal 16 ottobre 1939-XVII

N. d'ordine	SEDE	Provincia	Tipo	Decreto costitutivo	Posti d'organico
	A) - Corsi Annuali.				
1	Abbadia S. Salvatore . .	Siena	commerciale	R. D. 20-2-36	1
2	Alessandria-Spinetta Marengo	Alessandria	agrario	R. D. 22-12-32, n. 1964	1
3	Bagnoli	Pavia	»	R. D. 21-9-38	1
4	Barisciano	Aquila	»	R. D. 8-7-38	1
5	Battipaglia	Salerno	industriale	R. D. 21-9-38	1
6	Bono	Sassari.	agrario	R. D. 20-2-36	1
7	Bovolone	Verona	»	R. D. 21-9-38	1
8	Bussolengo	»	»	R. D. 21-9-38	1
9	Calangianus	Sassari	industriale	R. D. 21-9-38	1
10	Camerano	Ancona	»	R. D. 24-11-32	1
11	Campagna	Salerno	agrario	R. D. 24-11-32	1
12	Campi Salentina	Lecce	»	R. D. 21-9-38	1
13	Capaccio	Salerno	»	R. D. 21-9-38	1
14	Carignano	Torino	commerciale	R. D. 20-2-36	1
15	Carpi	Modena	agrario	R. D. 21-9-38	1
16	Carpineto Romano . . .	Roma	»	R. D. 20-2-36	1
17	Caselle Torinese	Torino	»	R. D. 20-2-36	1
18	Casoria	Napoli	industriale	R. D. 21-9-38	1
19	Castelbaronia	Avellino	agrario	R. D. 8-7-38	1
20	Castelbuono	Palermo	»	R. D. 24-11-32	1
21	Castiglione del Lago . .	Perugia	»	R. D. 21-9-38	1
22	Cavezzo	Modena	»	R. D. 24-11-32	1
23	Cetraro	Cosenza	»	R. D. 8-7-38	1
24	Cisterna di Littoria . .	Littoria	»	R. D. 21-9-38	1
25	Collecchio	Parma	»	R. D. 24-11-32	1
26	Corigliano Calabro . .	Cosenza	»	R. D. 21-9-38	1
27	Cuggiono	Milano	»	R. D. 24-11-32	1
28	Falerone	Ascoli Pic.	»	R. D. 24-11-32	1
29	Fenestrelle	Torino	»	R. D. 24-11-32	1
30	Gavorrano	Grosseto	industriale	R. D. 24-11-32	1

Segue TABELLA D.

N. d'ordine	SEDE	Provincia	Tipo	Decreto costitutivo	Posti d'organico
31	Gonnesa	Cagliari	industriale	R. D. 21-9-38	1
32	Guidonia	Roma	»	R. D. 21-9-38	1
33	Ittiri	Sassari	agrario	R. D. 20-2-36	1
34	Longiano	Forlì	»	R. D. 24-11-32	1
35	Longobucco	Cosenza	industriale	R. D. 8-7-38	1
36	Magione	Perugia	agrario	R. D. 21-9-38	
37	Milano - Via De Rossi	—	agrario con diff. industr. femm.	R. D. L. 22-12-32, n. 1964	1
38	Milano - Via V. Russo	—	idem, idem	R. D. 22-12-32, n. 1964	1
39	Milano - Via Alzaia Naviglio Pavese	—	» »	R. D. 22-12-32, n. 1964	1
40	Milano-Affori	—	agrario	R. D. 22-12-32, n. 1964	2
41	Milano-Baggio	—	agrario con diff. industr. femm.	R. D. 22-12-32, n. 1964	1
42	Milano-Crescenzago	—	idem, idem	R. D. 22-12-32, n. 1964	1
43	Milano - Via Brugnatelli	—	industriale femm.	R. D. 22-12-32, n. 1964	1
44	Milano-Pratocentenaro	—	» »	R. D. 22-12-32, n. 1964	1
45	Montecorvino Rovella	Salerno	agrario	R. D. 21-9-38	1
46	Monte S. Giovanni Campano	Frosinone	»	R. D. 7-3-35	1
47	Muravera	Cagliari	»	R. D. 21-9-38	1
48	Novellara	Reggio Em.	»	R. D. 21-9-38	1
49	Passignano sul Trasimeno	Perugia	industriale	R. D. 8-7-38	1
50	Perosa Argentina	Torino	»	R. D. 28-9-33	1
51	Petilia Policastro	Catanzaro	»	R. D. 21-9-38	1
52	Pont Canavese	Aosta	»	R. D. 21-9-38	1
53	Pontelandolfo	Benevento	agrario	R. D. 24-11-32	1
54	Ribera	Agrigento	»	R. D. 24-11-32	1
55	Rivarolo Canavese	Torino	»	R. D. 24-11-32	1
56	Robecco d'Oglio	Cremona	»	R. D. 24-11-32	1
57	Roccadaspide	Salerno	»	R. D. 8-7-38	1
58	Roma-Maccarese	—	»	R. D. 21-9-38	1

Segue TABELLA D.

N. d'ordine	SEDE	Provincia	Tipo	Decreto costitutivo	Posti d'organico
59	Ronco all'Adige	Verona	agrario	R. D. 21-9-38	1
60	Rosolini	Siracusa	»	R. D. 21-9-38	1
61	Sala Consilina	Salerno	»	R. D. 21-9-38	1
62	S. Bartolomeo in Galdo	Benevento	»	R. D. 8-7-38	1
63	S. Gavino Monreale	Cagliari	industriale	R. D. 21-9-38	1
64	Santadi	»	agrario	R. D. 21-9-38	1
65	S. Maria Maggiore	Novara	industriale	R. D. 8-7-38	1
66	Saonara	Padova	agrario	R. D. 21-9-38	1
67	Sapri	Salerno	»	R. D. 21-9-38	1
68	Scordia	Catania	»	R. D. 24-11-32	1
69	Segni	Roma	»	R. D. 24-11-32	1
70	Senorbì	Cagliari	»	R. D. 21-9-38	1
71	Serravalle Libarna	Alessandria	»	R. D. 24-11-32	1
72	Siderno	R. Calabria	»	R. D. 21-9-38	1
73	Soliera	Modena	»	R. D. 24-11-32	1
74	Sortino	Siracusa	»	R. D. 24-11-32	1
75	Spilamberto	Modena	»	R. D. 24-11-32	1
76	Taurianova	R. Calabria	»	R. D. 8-7-38	1
77	Teora	Avellino	»	R. D. 8-7-38	1
78	Treia	Macerata	industriale	R. D. 8-7-38	1
79	Trezzo sull'Adda	Milano	agrario	R. D. L. 22-12-32, n. 1964	1
80	Tricase	Lecce	»	R. D. 21-9-38	1
81	Trieste-Prosecco	—	»	R. D. L. 22-12-32, n. 1964	1
82	Trieste-S. Croce	—	industriale	R. D. L. 22-12-32, n. 1964	1
83	Ugento	Lecce	agrario	R. D. 21-9-38	1
84	Urbania	Pesaro Urbino	industriale	R. D. 24-11-32	1
85	Vallo della Lucania	Salerno	agrario	R. D. 8-7-38	1
86	Venaria Reale	Torino	industriale	R. D. 24-11-32	1
87	Venezia-Burano	—	»	R. D. 8-7-38	1
88	Villadossola	Novara	»	R. D. 18-7-38	1
89	Vo Euganeo	Padova	agrario	R. D. 21-9-38	1

Segue TABELLA D.

N. d'ordine	SEDE	Provincia	Tipo	Decreto costitutivo	Posti d'organico
	B) - Corsi Biennali.				
1	Arienzo S. Felice	Napoli	industriale	R. D. 8-7-38	1
2	Bergamo « F. Corridoni »	—	»	R. D. 8-7-38	3
3	Calolziocorte	Bergamo	»	R. D. 24-11-32	1
4	Carinola	Napoli	agrario	R. D. 8-7-38	1
5	Castelfidardo	Ancona	industr. con diff. industriale	R. D. 21-9-38	1
6	Castelforte	Littoria	agrario	R. D. 8-7-38	1
7	Cinisello Balsamo	Milano	industriale	R. D. 24-11-32	2
8	Desio	»	»	R. D. 24-11-32	1
9	Fiuggi	Frosinone	commerciale	R. D. 24-11-32	1
10	Iseo	Brescia	commerc. albergh.	R. D. 21-9-38	1
11	Lerici	La Spezia	» »	R. D. 21-9-38	1
12	Levico	Trento	commerciale	R. D. 21-9-38	1
13	Levico	»	agrario	R. D. 24-11-32	1
14	Marigliano	Napoli	industriale	R. D. 8-7-38	1
15	Melegnano	Milano	commerciale	R. D. 24-11-32	1
16	Milano - Via Ansperto	—	ind. masch. e femminile e comm. albergh.	R. D. L. 22-12-32, n. 1964	1
17	Milano - Via V. Colonna	—	industriale	R. D. L. 22-12-32, n. 1964	1
18	Montalto Uffugo	Cosenza	industr. con diff. industr. femm.	R. D. 21-9-38	2
19	Montesarchio	Benevento	industriale	R. D. 8-7-38	2
20	Motta di Livenza	Treviso	agrario	R. D. 24-11-32	1
21	Pagani	Salerno	agrario con diff. industr. femm.	R. D. 21-9-38	
22	Resina	Napoli	industriale	R. D. 24-11-32	
23	S. Giovanni Valdarno	Arezzo	»	R. D. 24-11-32	1
24	Saronno	Varese	»	R. D. 8-7-38	3
-5	Torre Pellice	Torino	»	R. D. 24-11-32	1

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

TABELLA E.

Contributi deliberati dagli Enti locali a favore di regificazioni di Scuole secondarie di avviamento professionale

COMUNE	SCUOLA	Importo annuo contributo
Comune di Nardò	Regificazione della Scuola secondaria di avviamento professionale	L. 25.000 —
Comune di Lucca	Regificazione della Scuola secondaria di avviamento professionale « Chelini »	» 76.636,46

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

(493)

REGIO DECRETO 30 dicembre 1940-XIX.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Cantore » nel Tavoliere di Puglia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 1° dicembre 1940-XIX con la quale il Collegio centrale arbitrale, costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291, ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Cantore », riportato nel vigente catasto rustico del comune di Foggia in testa alla ditta Lo Muzio Nicola fu Francesco alla partita 1414, foglio di mappa 40, particelle 3 sub *e*, 4 sub *d*, per la superficie di Ha. 8.96.45 e l'imponibile di L. 612,11.

Il fondo oggetto della presente richiesta è diviso in due appezzamenti; l'appezzamento costituito dalla suddetta particella catastale 4 sub *d*, confina a nord con terre di Lo Muzio Antonio e Lo Muzio Ciro, ad est con terre del dott. De Petra Giulio, a sud con proprietà del marchese Filiasi Giacomo, ad ovest con terre di Lo Muzio Ciro.

L'altro appezzamento, costituito dalla suddetta particella catastale 3 sub *e*, confina: a nord con terre del dott. Giulio De Petra, ad est con terre di D'Angelo Francesco, a sud con proprietà dello stesso D'Angelo Francesco e dei coniugi Scopece-Muscio, ad ovest con terreno comune ai diversi proprietari della Masseria « Cantore » tra i quali il Lo Muzio Nicola stesso;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 21 dicembre 1940-XIX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Cantore » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 18.000 (diciottomila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1941-XIX
Registro n. 2 *Finanze, foglio n.* 165. — D'ELIA

(563)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 25 gennaio 1941-XIX.
Mobilitazione civile dell'Ufficio sociale di Tripoli della Compagnia di navigazione « Flotta Lauro » con l'annessa impresa per gli imbarchi e sbarchi.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sull'organizzazione della Nazione per la guerra;

Visto l'art. 13 della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra;

Visto il R. decreto 19 giugno 1940-XVIII, n. 1085;

Vista la proposta del Ministero dell'Africa Italiana;

Decreta:

L'Ufficio sociale di Tripoli della Compagnia di navigazione « Flotta Lauro » con l'annessa impresa per gli imbarchi e sbarchi è mobilitato civilmente ai sensi ed agli effetti della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra, a decorrere dal 30 dicembre 1940-XIX.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 gennaio 1941-XIX

MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *febbraio* 1941-XIX
Registro n. 4 *Finanze, foglio n.* 25. — D'ELIA

(564)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 25 gennaio 1941-XIX.
Mobilitazione civile della filiale di Tripoli della Società Anonima Agenti Raccomandatari Marittimi (A.R.M.A.).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione per la guerra;

Visto l'art. 13 della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra;

Visto il R. decreto 19 giugno 1940-XVIII, n. 1085;

Vista la proposta del Ministero dell'Africa Italiana;

Decreta:

La filiale di Tripoli della Società Anonima Agenti Raccomandatari Marittimi (A.R.M.A.) con l'annessa impresa imbarchi e sbarchi è mobilitata civilmente ai sensi ed agli

effetti della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra a decorrere dal 30 dicembre 1940-XIX.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 gennaio 1941-XIX

MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1941-XIX
Registro n. 4 Finanze, foglio n. 26. — D'ELIA

(565)

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1941-XIX.

Autorizzazione alla Società « Assicurazioni Generali », con sede in Trieste, ad emettere polizze di assicurazione abbinate ai buoni del Tesoro 5 % 1950.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti, il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda della Società anonima « Assicurazioni Generali », con sede in Trieste, intesa ad ottenere l'approvazione ad emettere polizze di assicurazione sulla vita abbinate ai buoni del Tesoro novennali 5 % 1950, in base alla stessa tariffa e condizioni approvate con decreto Ministeriale 24 febbraio 1940-XVIII per le polizze abbinate ai buoni del Tesoro novennali 5 % 1949;

Considerato che le modalità di emissione dei buoni del Tesoro 5 % 1950 sono analoghe a quelle dei buoni del Tesoro 5 % 1949;

Decreta:

La Società anonima « Assicurazioni Generali », con sede in Trieste, è autorizzata ad emettere polizze di assicurazione sulla vita abbinate ai buoni del Tesoro novennali 5 % 1950, in base alla tariffa e alle condizioni speciali approvate con decreto Ministeriale 24 febbraio 1940-XVIII, per le polizze abbinate ai buoni del Tesoro novennali 5 % 1949.

Roma, addì 8 febbraio 1941-XIX

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(537)

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1941-XIX.

Autorizzazione alla Società di assicurazione « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze, ad emettere polizze di assicurazione abbinate ai buoni del Tesoro 5 % 1950.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda della Società di assicurazione « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze, intesa ad ottenere l'approvazione ad emettere polizze di assicurazione sulla vita abbinate ai buoni del Tesoro novennali 5 % 1950, in base alla stessa tariffa e condizioni approvate con decreto Ministeriale 16 marzo 1940-XVIII per le polizze abbinate ai buoni del Tesoro novennali 5 % 1949;

Considerato che le modalità di emissione dei buoni del Tesoro 5 % 1950 sono analoghe a quelle dei buoni del Tesoro 5 % 1949;

Decreta:

La Società di assicurazione « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze, è autorizzata ad emettere polizze di assicurazione sulla vita abbinate ai buoni del Tesoro novennali 5 % 1950, in base alla tariffa e alle condizioni speciali, approvate con decreto Ministeriale 16 marzo 1940-XVIII, per le polizze abbinate ai buoni del Tesoro novennali 5 % 1949.

Roma, addì 8 febbraio 1941-XIX

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(538)

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1941-XIX.

Sottoposizione a sindacato della Società anonima Controllo Italiano (C.I.S.A.), con sede a Genova, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società anonima Controllo Italiano (C.I.S.A.), con sede in Genova, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sindacato l'azienda predetta;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società anonima Controllo Italiano (C.I.S.A.), con sede a Genova, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il Consigliere nazionale Mario Carusi.

Roma, addì 8 febbraio 1941-XIX

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(534)

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1941-XIX.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima Probella, con sede a Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società anonima Probella, con sede a Milano, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società anonima Probella, con sede a Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il commendatore Renzo Giuriati.

È autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 gennaio 1941-XIX

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *p. Il Ministro per le corporazioni* AMICUCCI

(535)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVIII, n. 860, il Ministro per le finanze ha trasmesso in data 12 febbraio 1941-XIX, alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 6 gennaio 1941-XIX, n. 2, concernente l'approvazione del piano regolatore di massima per l'espansione della città di Roma verso il mare.

(569)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Autorizzazione alla Cassa nazionale di assistenza per i lavoratori dello spettacolo ad acquistare un fabbricato in Roma

Con decreto del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni in data 7 febbraio 1941-XIX, è stata autorizzata la Cassa nazionale di assistenza per i lavoratori dello spettacolo ad acquistare in Roma un fabbricato.

(550)

Avvisi di rettifica

Nella pubblicazione apparsa a pag. 199 della *Gazzetta Ufficiale* in data 16 gennaio 1941-XIX, n. 12, relativa al « Controllo sui prezzi dei prodotti destinati all'abbigliamento » alla « categoria 8ª » in luogo di « Tessuti di seta mista, *stampati e disegnati* . . . » deve leggersi: « Tessuti di seta mista, *in tinta unita* ecc. ».

(558)

Nel decreto Ministeriale 28 dicembre 1940-XIX concernente il « Versamento dei contributi per gli assegni familiari e corresponsione degli assegni stessi nei confronti di particolari categorie rispettivamente di datori di lavoro e di lavoratori agricoli », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 in data 4 gennaio 1941-XIX, all'art. 1, terza riga, ove è detto: « . . . *articoli 45 e 48* . . . » deve leggersi: « . . . *articoli 45 a 48* . . . ».

(560)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale 27 dicembre 1940-XIX relativo alla « Sospensione temporanea del rilascio di alcune specie di biglietti ferroviari a prezzo ridotto », pubblicato a pag. 243 della *Gazzetta Ufficiale* in data 20 gennaio 1941-XIX, n. 15, all'art. 2, prima riga, ove è detto: « *Da Direzione generale* . . . » deve leggersi: « *Il Direttore generale* . . . ».

(559)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica

Nell'elenco n. 9 per « Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico » pubblicato a pag. 85 della *Gazzetta Ufficiale* in data 8 gennaio 1941-XIX, n. 5, alla colonna 4ª, i nominati « *Vignon Giovanni fu Gustavo* » e « *Mordeglia Caterina di Gio-Bata* », riferibili ai certificati del P.R.3.50 % nn. 502069 e 214859, devono intendersi rettificati in « *Vignon Giovanna fu Gustavo* » e « *Mordeglia Caterina di Gio-Batta* ».

(561)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Autorizzazione alla Banca San Paolo, con sede in Brescia, a sostituirsi alla Banca Provinciale Lombarda, con sede in Bergamo, nell'esercizio della filiale di Lograto (Brescia).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti gli articoli 53 e seguenti del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduta la convenzione stipulata in data 23 gennaio 1941-XIX tra la Banca San Paolo, società anonima con sede in Brescia, e la Banca Provinciale Lombarda, società anonima con sede in Bergamo, relativa alla sostituzione della prima azienda alla seconda nell'esercizio della filiale di Lograto (Brescia);

Autorizza

la Banca San Paolo, società anonima con sede in Brescia, a sostituirsi alla Banca Provinciale Lombarda, società anonima con sede in Bergamo, nell'esercizio della filiale di Lograto (Brescia), in conformità della convenzione indicata nelle premesse.

La sostituzione anzidetta avverrà a decorrere dal 1° marzo 1941-XIX.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 febbraio 1941-XIX

V. AZZOLINI

(545)

Nomina di un sindaco del Monte di credito su pegno di Milano

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduti il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929-VII, n. 967 ed il regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con R. decreto 5 febbraio 1931-IX, n. 225;

Veduto l'art. 17 dello statuto del Monte di credito su pegno di Milano, con sede in Milano, approvato con decreto 9 gennaio 1941-XIX del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Dispone:

Il gr. uff. Fernando Pozzani è nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Milano, con sede in Milano, per l'esercizio 1941-XIX-XX e resterà in carica fino all'approvazione del relativo bilancio.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Ispettorato.

Roma, addì 8 febbraio 1941-XIX

V. AZZOLINI

(544)

CONCORSI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Concorso per titoli ad un posto di esaminatore di 1ª classe (grado 7°, gruppo A) nel ruolo tecnico dell'Ufficio centrale dei brevetti.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923-II, n. 2395, 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive aggiunte riguardanti i provvedimenti a favore degli invalidi di guerra o per la causa nazionale;

Visti i Regi decreti-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, ed il R. decreto 6 giugno 1940-XVIII, n. 1083, riguardanti i provvedimenti a favore degli ex combattenti;

Visti il R. decreto-legge 28 novembre 1933-XII, n. 1554, ed il Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1514, sull'assunzione delle donne nelle Amministrazioni statali;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, riguardante i provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, concernente provvedimenti per la difesa della razza italiana;

Vista la legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, che converte in legge il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, recante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;

Vista la legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Visto l'art. 7 del R. decreto-legge 17 febbraio 1936-XIV, n. 305, contenente disposizioni per l'attuazione della riforma riguardante i servizi della Proprietà intellettuale;

Visti gli articoli 6 e 7 del R. decreto-legge 24 febbraio 1939-XVII, n. 317, relativo all'attuazione del R. decreto 13 settembre 1934-XII, n. 1602, in materia di invenzioni, di modelli e di marchi;

Considerato che nel ruolo tecnico della Proprietà intellettuale sono disponibili due posti di esaminatori di 1ª classe (grado 7°, gruppo A);

Vista l'autorizzazione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. 3752/7544.15-1/1.3.1 del 2 gennaio 1941-XIX;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di esaminatore di 1ª classe (grado 7°, gruppo A) nel ruolo tecnico della Proprietà intellettuale.

Art. 2.

Possono prendere parte al concorso:

1° i funzionari di gruppo A, in possesso almeno del grado inferiore, i quali appartengano all'Amministrazione dello Stato;

2° gli estranei all'Amministrazione, i quali abbiano cinque anni di esercizio professionale.

Art. 3.

Al concorso non possono partecipare le donne, nè gli appartenenti alla razza ebraica secondo le norme stabilite dall'art. 8 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728.

Art. 4.

Per l'ammissione al concorso è necessario che il candidato:

a) appartenga al P.N.F., salvo le disposizioni di cui al R. decreto 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, nei riguardi dei mutilati ed invalidi di guerra;

b) non abbia alla data del presente bando superata l'età di anni 32.

Il limite di età è protratto a 37 anni per coloro che durante la guerra 1915-18 abbiano prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili, per i legionari fiumani, per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV e per coloro che, in servizio militare non isolato all'estero prestato dal 5 maggio 1936-XIV, al 31 luglio 1939-XVII, abbiano partecipato a relative operazioni militari.

E' protratto a 39 anni per gli invalidi di guerra o per la causa nazionale, per i decorati al valor militare e per i promossi per merito di guerra, nonchè per i soci di diritto dell'Unione fascista per le famiglie numerose, salvo il maggior limite consentito in applicazione dell'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, limite riportato nel 5° comma del presente articolo.

I cennati limiti sono aumentati di quattro anni per gli aspiranti che risultino iscritti al P.N.F. senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista, che siano in possesso del relativo brevetto e risultino iscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Detti limiti sono inoltre elevati di due anni nei riguardi degli aspiranti, che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. Tali aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati, perchè complessivamente non si superino i 45 anni;

c) sia cittadino italiano. Ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

d) sia provvisto del diploma di laurea in ingegneria industriale, specializzazione in meccanica.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 6, dovranno pervenire al Ministero delle corporazioni - Direzione generale del personale, della previdenza e del collocamento, Div. 1ª, via Molise, non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altro ufficio o non risultino regolarmente documentate. Ai concorrenti che risiedono fuori del Regno è consentito di presentare, entro il suddetto termine, la sola domanda, salvo a produrre i prescritti documenti successivamente, ma in ogni caso entro il termine di trenta giorni dopo la scadenza normale.

Nella domanda i candidati dovranno indicare il loro nome, cognome e paternità ed il recapito, dovranno inoltre elencare tutti i documenti prodotti a corredo di essa. Non è ammesso far riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni.

Il Ministro per le corporazioni, con decreto non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 6.

A corredo della domanda, i candidati estranei all'Amministrazione dello Stato, dovranno allegare i seguenti documenti:

a) certificato dal quale risulti l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione al P.N.F., da rilasciarsi dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il candidato, ovvero dal segretario (o dal vice segretario se trattasi di capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento, e munito del visto del segretario della Federazione dei Fasci di combattimento o, in sua vece, del vice segretario federale o del segretario federale amministrativo.

Qualora trattisi di iscritti da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato deve essere rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento, presso la quale il candidato è iscritto, o dal vice segretario federale, col visto del Segretario, Ministro Segretario di Stato, o di uno dei Vice segretari del P.N.F. o di un componente il Direttorio nazionale del P.N.F. e deve contenere l'attestazione che l'iscrizione continua ed è stata ininterrotta.

I cittadini italiani residenti all'estero e gli italiani non regnicoli devono produrre il certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero, redatto su carta legale e firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero dal segretario generale dei Fasci all'estero. Tale certificato può altresì essere rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Ove trattisi di iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato deve essere sottoposto alla ratifica del Segretario, Ministro Segretario di Stato, o di uno dei Vice segretari del P.N.F. o di un componente il Direttorio nazionale del P.N.F.

I cittadini di San Marino devono produrre il certificato di iscrizione al P.F.S. che deve essere firmato dal Segretario del Partito Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri, qualora i cittadini suddetti risiedano nel territorio della Repubblica, e dalla Federazione che li ha in forza, qualora essi risiedano nel Regno.

Qualora trattisi di iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato rilasciato secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, dovrà essere munito del visto di ratifica del Segretario, Ministro Segretario di Stato, o di un Vice segretario del P.N.F. o di un componente il Direttorio nazionale del P.N.F.;

b) estratto dell'atto di nascita, in conformità del R. decreto 25 agosto 1932-X, n. 1101;

c) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal podestà del Comune di residenza;

d) diploma originale o copia autenticata della laurea indicata nell'art. 4 ovvero certificato di laurea rilasciato dall'Istituto presso il quale il diploma è stato conseguito, legalizzato dalla competente Autorità scolastica. Al diploma di laurea dovrà essere unito un certificato dei voti riportati in ciascuno degli esami speciali del corso di studi superiori e negli esami di laurea;

e) certificato medico di sana costituzione fisica, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale, dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario. Se il candidato è affetto da imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione indicando se l'imperfezione non menomi l'attitudine al servizio.

Per gli invalidi di guerra o minorati per la causa fascista il certificato medico deve essere rilasciato dall'Autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

f) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in nessuna delle cause previste dall'art. 107 del testo unico della legge elettorale politica per la perdita dei diritti medesimi;

g) certificato generale del casellario giudiziario;

h) certificato di buona condotta civile, morale e politica da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha la residenza;

i) certificato di stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Tale documento dovrà essere prodotto solo dai candidati coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

I candidati coniugati dovranno inoltre produrre un certificato dell'ufficiale di stato civile, da cui risulti se essi abbiano o meno contratto matrimonio con persona straniera, e nell'affermativa se vi fu l'autorizzazione ministeriale di cui agli articoli 2 e 18 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, ovvero se il matrimonio fu celebrato in difformità degli articoli 2 e 3 del Regio decreto-legge citato;

l) fotografia recente del candidato con la firma autenticata dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario, nel quale caso dovrà dichiararlo nella domanda;

m) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari, oppure certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati ex combattenti devono produrre copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotati delle eventuali benemerenze di guerra, nonchè la dichiarazione integrativa ai sensi delle circolari 583 del 1922 e 957 del 1936 del Giornale militare ufficiale.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista e i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista dovranno provare tale loro qualità, i primi mediante certificato redatto in carta legale, rilasciato dal competente Comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal Prefetto; gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, oppure con un certificato, redatto in carta legale, del podestà del Comune di residenza, legalizzato dal Prefetto;

n) certificato di iscrizione nell'albo professionale;

o) documenti dai quali risulti che il concorrente ha cinque anni di esercizio professionale;

p) tutti gli altri documenti che il concorrente crederà di esibire a dimostrazione della sua cultura e delle particolari attitudini a coprire il posto cui aspira e dai quali risulti che la pratica o l'esercizio professionale si sia svolto nel campo della ingegneria meccanica.

Art. 7.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo alla dipendenza delle Amministrazioni dello Stato dovranno unire a corredo della domanda soltanto i documenti di cui alle lettere *a*), *d*), *i*), *m*), *p*) del precedente articolo 6 e copia autentica dello stato di servizio amministrativo rilasciato dal competente ufficio, con indicazione delle note di qualifica attribuite dall'anno 1924 in poi o dall'anno dell'assunzione.

Art. 8.

Il certificato di cui alla lettera *b*) del precedente art. 6 non sarà ritenuto valido, se rilasciato in data anteriore all'11 marzo 1939-XVII, ed i certificati di cui alle lettere *c*), *e*), *f*), *g*), *h*) del precedente art. 6 non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati.

Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie se i certificati vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma o dal segretario della Regia procura di Roma.

Art. 9.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è prescritto dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, nei riguardi dei coniugati.

Art. 10.

La graduatoria dei candidati sarà formata secondo l'ordine di merito stabilito in base a coefficienti che saranno determinati dalla Commissione giudicatrice, anche agli effetti della determinazione dell'idoneità.

Art. 11.

Il vincitore che, nel termine stabilito, non assuma le sue funzioni senza giusto motivo, da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministro, sarà dichiarato dimissionario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 gennaio 1941-XIX

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(562)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.